



Come cambierà la pac dopo l'health check

La cosiddetta verifica dello stato di salute della pac ha rappresentato un ulteriore passo verso la destrutturazione della politica agricola comunitaria, con un maggior peso allo sviluppo rurale rispetto agli aiuti diretti. Il prossimo appuntamento decisivo sarà la fissazione delle prospettive finanziarie per il dopo 2013

di **Ermanno Comegna**

La verifica dello stato di salute della pac (health check) è la più profonda operazione di riforma dal 2003 a oggi, perché interessa più settori produttivi (latte, cereali, carni), riguarda tutti i capitoli della politica europea in campo agricolo (pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale) e apporta delle modifiche e delle novità che non sono affatto di poco conto.

Il commissario all'agricoltura Mariann Fischer Boel è riuscita a coronare l'ambizioso progetto di caratterizzare il suo mandato con un intervento destinato a incidere sul futuro dell'agricoltura europea.

Ha accontentato le esigenze dei vari ministri agricoli, pagando per questo un prezzo tutto sommato contenuto, giacché non ci sono differenze sostanziali tra la proposta iniziale e il compromesso finale.

In sintesi, l'health check comporta una ulteriore evidente «tosatura» alle misure del Primo pilastro che servono per sostenere direttamente i prezzi di mercato; opera un forte avvicinamento verso il traguardo del disaccoppiamento totale, rappresentando, peraltro, una spinta verso un aiuto indifferenziato, uguale per tutti gli agricoltori, senza più alcun collegamento con gli ordinamenti produttivi storicamente seguiti; prosegue la tendenza ad aumentare il ruolo e il

peso della politica di sviluppo rurale.

Per ottenere il positivo risultato, la Commissione ha agito su due distinte leve: tenere conto degli interessi specifici di alcuni Paesi membri di peso, tra cui Italia, Francia e Germania, riconoscendo loro alcune concessioni su temi politicamente sensibili a livello nazionale (le quote latte per l'Italia, il regime di intervento dei cereali per la Francia, il fondo latte per la Germania) e spingere ancora di più l'acceleratore sul tasto della sussidiarietà, ovvero riconoscere a ciascun Paese membro la possibilità di incidere fortemente sulla scelta degli strumenti e sulle relative modalità di applicazione a livello nazionale.

Così facendo, la Commissione è riuscita a fare un altro passo in avanti lungo la strada della destrutturazione della pac, verso l'archiviazione dell'esperienza del vecchio modello di sostegno in auge fino ai primi anni del decennio in corso e verso una nuova stagione di politica agraria, ancora non ben delineata, anche se si avverte che gli elementi essenziali saranno il contenimento delle risorse pubbliche disponibili, un supporto garantito più al territorio rurale che all'impresa agrico-

Il regime del pagamento unico aziendale		
Argomento e situazione attuale	Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
<p>Regionalizzazione Gli Stati membri avevano tempo fino al 1° agosto 2004 per decidere di applicare il regime del pagamento unico aziendale con il modello regionale</p>	<p>Facoltà agli Stati membri con modello storico di attuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'allineamento • la regionalizzazione • entrambi. <p>La scelta di optare verso il modello del <i>flate rate</i> deve essere operata entro il 1° agosto 2009 e l'attuazione ha inizio dal 2010. L'obiettivo della Commissione è di rendere più uniforme il valore dei titoli tra le aziende agricole di una stessa area omogenea</p>	<p>Confermate le proposte della Commissione, con l'aggiunta di una maggiore flessibilità per gli Stati membri di redistribuire il sostegno disaccoppiato a livello regionale</p>
<p>Soglia minima di pagamenti Gli Stati membri possono decidere di non erogare pagamenti diretti in caso di importo totale annuo inferiore a 100 euro</p>	<p>Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti in caso di importo totale annuo inferiore a 250 euro, oppure in caso la superficie ammissibile dichiarata dall'azienda sia inferiore a 1 ettaro</p>	<p>La soglia minima prevista è di 100 euro, con la possibilità per gli Stati membri di poterla aumentare entro dati limiti fissati per ciascun Paese. Per l'Italia la soglia finanziaria può arrivare a 400 euro e quella in superficie non può superare i 0,5 ettari</p>
<p>Trasferimento diritti speciali In caso di trasferimento, tali diritti conservano la deroga di essere utilizzati in assenza di abbinamento con la superficie ammissibile</p>	<p>In caso di trasferimento, diverso dalla successione, tali diritti perdono la deroga in base alla quale possono essere utilizzati senza essere abbinati alla superficie ammissibile</p>	<p>La deroga è confermata temporaneamente (per gli anni 2009, 2010 e 2011). Pertanto, in caso di trasferimento, i diritti speciali mantengono la loro caratteristica</p>
<p>Eleggibilità delle superfici con alberi La Commissione ha elaborato un documento di orientamento relativo alla superficie da considerare ammissibile al regime del pagamento unico aziendale, con particolare riferimento alle superfici a pascolo e a quelle con alberi. La Commissione lascia agli Stati membri ampia libertà di agire</p>	<p>Nessuna proposta specifica</p>	<p>Il compromesso contiene una dichiarazione della Commissione con la quale si ribadisce la libertà di azione degli Stati membri nel definire le aree eleggibili. In particolare, tale discrezionalità si applica per i pascoli tradizionali seminaturali, con una densità superiore a 50 alberi per ettaro e per le superfici contenenti elementi caratteristici del paesaggio</p>
<p>Eleggibilità delle superfici afforestationi Le superfici oggetto di imboschimento, grazie a finanziamenti concessi nell'ambito della politica di sviluppo rurale, sono ammissibili al regime del pagamento unico aziendale</p>	<p>Confermate le norme vigenti</p>	<p>La eleggibilità è estesa anche alle superfici imboschite con finanziamenti statali e regionali</p>
<p>Disaccoppiamento ortofrutticoli Gli Stati membri potevano scegliere entro il 2007 se attuare il disaccoppiamento totale o parziale</p>	<p>Nessuna proposta specifica</p>	<p>È stata riconosciuta agli Stati membri la possibilità di rivedere le scelte sul disaccoppiamento dei prodotti ortofrutticoli, alla condizione che si proceda verso un disaccoppiamento più spinto</p>

la in quanto tale e la continuazione dell'esperienza dei pagamenti diretti, ma con meno risorse e con regole diverse da quelle attuali.

Le tappe dell'applicazione

I prossimi, cruciali appuntamenti per svelare questi misteri saranno le decisioni sull'assetto di bilancio futuro dell'Unione Europea, dalle quali emergerà l'entità del budget che potrà ancora essere riservato al settore agricolo, dopo la fine delle «Prospettive finanziarie» in corso e le proposte sulla nuova pac per il dopo 2013.

Dopo l'approvazione del pacchetto health check da parte dei ministri agricoli europei, con le numerose modifiche che sono state apportate in sede di compromesso, spetta ora ai servizi giuridici comunitari stilare i regolamenti definitivi, per poi portarli all'approvazione

formale in Consiglio e alla pubblicazione dei testi sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'intero processo dovrebbe chiudersi entro i primi mesi del 2009. Poi, il dossier sarà gestito dalla Commissione per l'elaborazione dei testi applicativi e dai Paesi membri che avranno la responsabilità di scegliere le modalità applicative.

Le nuove disposizioni saranno valide secondo il calendario prestabilito per ogni singola misura. Ad esempio, l'eliminazione dell'obbligo del set aside decorre dal 1° gennaio 2009; mentre l'eliminazione di alcuni regimi di aiuto accoppiato, come quello valido per il riso, avrà inizio dal 2012.

I risultati dell'Italia

L'Italia ha ottenuto un trattamento particolare per il settore del latte, con la formula dell'aumento completo e immediato della quota nazionale dal-

la campagna 2009-2010 ed è riuscita a far modificare le disposizioni finanziarie, in modo da non perdere, a favore del bilancio europeo, i fondi della pac non spesi (i titoli disaccoppiati rimasti inutilizzati).

È mancato poco che ce la facesse pure a spuntare il prolungamento del regime di aiuti accoppiati nel settore del tabacco, requisito fondamentale per la sopravvivenza del settore. Ma la partita non è del tutto chiusa.

A livello nazionale si apre ora un dibattito assai delicato che riguarda, prima di tutto, le decisioni nazionali su come gestire il cospicuo incremento di quota latte ottenuto, argomento questo che sta suscitando evidenti tensioni. Ma ci sono altri argomenti sensibili, come i pagamenti specifici previsti nell'articolo 68 (ex articolo 69) e la revisione dei programmi di sviluppo rurale regionale, per tenere conto delle nuove

sfide e dei fondi supplementari che si sono resi disponibili.

Di seguito si propone una ricognizione a grandi linee del contenuto del pacchetto health check, così come si presenta combinando i testi legislativi vigenti, le proposte di riforma varate dalla Commissione nel mese di maggio e il documento di compromesso della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, emerso dopo la trattativa conclusasi il 20 novembre 2008.

Per esigenze di brevità non è stato possibile trattare il pacchetto di riforma in tutti i suoi molteplici e differenziati aspetti. Ciò che si presenta è un sunto degli elementi ritenuti più rilevanti, esposti sia nel testo che negli schematici riquadri. L'attenzione è rivolta alle modifiche introdotte dai ministri agricoli in sede di stretta finale del negoziato e alle differenze rispetto alla situazione attuale e alle proposte di regolamento della Commissione, la cui conoscenza si dà per scontata.

Regime del pagamento unico aziendale

L'health check è un passo avanti lungo la strada del disaccoppiamento e della semplificazione del sostegno. Il Consiglio ha confermato le proposte dell'Esecutivo in materia di flat rate (forfetizzazione) dei pagamenti diretti e di scomparsa dei residui regimi di aiuto ancora legati alla produzione.

A riguardo è interessante notare che tra le clausole inserite dai ministri agricoli vi è la possibilità concessa agli Stati membri di rivedere le scelte applicative

La modulazione

Situazione attuale	Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
Modulazione di base Riduzione del 5% dei pagamenti diretti per azienda e per annualità con l'esenzione per i primi 5.000 euro	Aumento del tasso di modulazione di base dal 5 al 13% in 4 anni, con scatti del 2% all'anno dal 2009 al 2012	La modulazione di base aumenta dal 5 al 10%, in 4 anni dal 2009 al 2012. Il primo anno lo scatto è del 2% e scende all'1% nei tre anni successivi
Modulazione progressiva Non prevista	Introduzione della modulazione progressiva che grava sugli agricoltori con i pagamenti diretti di elevata entità, con una riduzione del 3% per gli importi da 100.000 a 200.000 euro, del 6% per gli importi da 200.000 a 300.000 euro e del 9% per gli importi superiori a 300.000 euro	La modulazione progressiva si applica a carico delle aziende con oltre 300.000 euro di pagamenti diretti, con una riduzione del 4%

della riforma dell'ortofrutta e di evolvere verso la formula del disaccoppiamento totale. Pertanto, l'Italia potrà rimettere in discussione le decisioni assunte nel mese di ottobre del 2007, come peraltro auspicato da una parte del mondo agricolo, e rinunciare al periodo transitorio di coesistenza tra aiuti accoppiati e aiuti slegati dalla produzione.

I ministri agricoli hanno modificato la proposta iniziale della Commissione per innalzare la soglia monetaria e fisica per l'accesso al regime dei pagamenti diretti da parte degli agricoltori, stabilendo delle condizioni minime di base valide per tutti i Paesi membri (100 euro e 1 ettaro di superficie ammissibile). Per tener conto delle caratteristiche strutturali del settore agricolo degli Stati membri, è stata concessa la possibilità di definire soglie diverse a livello nazionale.

Per l'Italia c'è la possibilità di fissare la soglia finanziaria fino a 400 euro e quella fisica non al di sotto di 0,5 ettari.

Modulazione

La pressione della maggior parte degli Stati membri è andata a buon fine e la Commissione ha accettato una riduzione dei tassi di modulazione di base e supplementare che ha inizialmente proposto.

La prima arriverà al 10% (anziché al 13%) e solo nel 2012; mentre la modulazione progressiva sarà applicata alle aziende i cui pagamenti diretti oltrepassano la soglia di 300.000 euro per anno, con un tasso di riduzione del 4%.

Rimozione degli aiuti accoppiati

È confermato l'orientamento della Commissione di sopprimere i premi specifici legati alla produzione ed evolvere verso una situazione di pieno disaccoppiamento.



La modulazione progressiva si applica alle aziende con oltre 300.000 euro di pagamenti diretti

Gli aiuti accoppiati (*)

Situazione attuale	Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
Premio qualità grano duro Aiuto di 40 euro per ettaro, erogato secondo specifiche condizioni	Soppressione e incorporazione del regime del pagamento unico aziendale nel 2010	Confermata la proposta della Commissione
Pagamento specifico per il riso Aiuto di 453 euro per ettaro, sottoposto ad alcune specifiche condizioni	Soppressione e incorporazione del regime del pagamento unico aziendale secondo il seguente calendario: • 50% nel 2010-2011 • 100% dal 2012	Confermata la soppressione ma dal 1° gennaio 2012, con la possibilità per lo Stato membro di avviare prima il disaccoppiamento totale, comunicando la scelta alla Commissione entro il 1° agosto 2009
Aiuto per la frutta a guscio Premio di 120,75 euro per ettaro, erogato secondo specifiche condizioni	Soppressione e incorporazione del regime del pagamento unico aziendale nel 2010	Confermata la soppressione ma dal 1° gennaio 2012, con la possibilità per lo Stato membro di avviare prima il disaccoppiamento totale, comunicando la scelta alla Commissione entro il 1° agosto 2009
Premio per le colture proteiche Aiuto di 55,57 euro per ettaro, erogato secondo specifiche condizioni	Soppressione e incorporazione del regime del pagamento unico aziendale nel 2010	Confermata la soppressione ma dal 1° gennaio 2012, con la possibilità per lo Stato membro di avviare prima il disaccoppiamento totale, comunicando la scelta alla Commissione entro il 1° agosto 2009
Aiuto colture energetiche Pagamento di 55,57 euro per ettaro, erogato secondo specifiche condizioni	Abolito dal 2010	Confermato
Aiuti foraggi essiccati Premio di 33 euro per tonnellata, erogato secondo specifiche condizioni	Soppressione e incorporazione del regime del pagamento unico aziendale nel 2010	Confermata la soppressione, ma dal 1° gennaio 2012
Aiuto per le sementi Premio con importo specifico secondo il tipo di coltura	Soppressione e incorporazione del regime del pagamento unico aziendale nel 2010	Confermata la soppressione ma dal 1° gennaio 2012, con la possibilità per lo Stato membro di avviare prima il disaccoppiamento totale, comunicando la scelta alla Commissione entro il 1° agosto 2009

(*) Sono stati considerati solo gli aiuti accoppiati fino a oggi applicati anche in Italia.

Le misure di intervento sul mercato

Situazione attuale	Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
Fruento tenero panificabile Non sono previsti limiti quantitativi, il prezzo di acquisto è fissato a 101,31 euro/t, i magazzini sono aperti tra il mese di novembre e il mese di maggio	Introduzione del sistema di acquisto tramite aste con prezzo al ribasso	Mantenimento del sistema di acquisto attuale, fino a un plafond di 3 milioni di tonnellate per anno, dopo di che inizia l'acquisto tramite aste al ribasso
Fruento duro Come per frumento tenero panificabile	Abolizione del regime di intervento	Il regime di intervento è mantenuto, ma con un quantitativo annuo fissato a zero
Cereali foraggeri	Mantenimento ma con un quantitativo annuo acquistabile dagli organismi di intervento fissato a zero	Confermata la proposta della Commissione
Riso La soglia massima per gli acquisiti all'intervento è di 750.000 t, il prezzo di acquisto è di 150 euro/t, il periodo di apertura dei magazzini è tra aprile e luglio	Abolizione del regime di intervento	Il regime di intervento è mantenuto, ma con un quantitativo annuo fissato a zero
Burro La soglia massima per gli acquisiti all'intervento è di 30.000 t, il prezzo di acquisto è di 236,39 euro/q, il periodo di apertura dei magazzini è tra marzo e agosto	Introduzione del sistema di acquisto tramite aste con prezzo al ribasso	Mantenimento del regime attuale
Latte scremato in polvere La soglia massima per gli acquisiti all'intervento è di 109.000 t, il prezzo di acquisto è di 174,69 euro/q, il periodo di apertura dei magazzini è tra marzo e agosto	Introduzione del sistema di acquisto tramite aste con prezzo al ribasso	Mantenimento del regime attuale
Carni suine Il prezzo di riferimento è di 1.509,39 euro/t per le carcasse di suino di qualità tipo. Il prezzo di acquisto all'intervento è compreso tra il 92 e il 78% del prezzo di riferimento	Abolizione del regime di intervento	Confermata la proposta della Commissione
Stoccaggio privato per formaggi e burro Concessi aiuti per lo stoccaggio privato di burro e di formaggi, con particolare riferimento a quelli a lunga stagionatura	Abolizione	Confermata l'abolizione per i formaggi, mentre per il burro si mantiene lo <i>status quo</i>

I punti dell'accordo di Bruxelles

La condizionalità e i servizi di consulenza aziendale

Situazione attuale	Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
<p>Norme generali sulla condizionalità Stabiliti dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che l'agricoltore deve rispettare. In caso di inadempienza sono ridotti i pagamenti diretti</p>	<p>Confermato il funzionamento generale del regime</p>	<p>La regola <i>de minimis</i> che prevede di non applicare le sanzioni il cui importo non supera la soglia di 100 euro per azienda e per anno si applicherà separatamente per il regime dei pagamenti diretti e per la politica di sviluppo rurale</p>
<p>Criteri di gestione obbligatori Sono contenuti in 19 diversi provvedimenti comunitari in materia di ambiente, sanità pubblica e salute animale, benessere degli animali</p>	<p>Semplificazione del quadro delle norme esistenti con l'eliminazione dei requisiti che non sono pertinenti al settore primario e nei confronti dei quali l'agricoltore non è responsabile diretto. Tale operazione è eseguita tramite l'aggiornamento dell'elenco dei criteri di gestione obbligatori</p>	<p>Confermata la proposta della Commissione e consolidato l'orientamento a continuare a perseguire l'obiettivo della semplificazione per gli agricoltori e per le amministrazioni nazionali</p>
<p>Buone condizioni agronomiche e ambientali Sono individuati 4 obiettivi e indicate 11 diverse norme di riferimento</p>	<p>La Commissione propone il rafforzamento delle norme sulla buona pratica agricola e ambientale, introducendo nuovi standard in materia di «mantenimento di habitat» (per mantenere i benefici della messa a riposo) e di «protezione e gestione delle risorse idriche» (obbligo di costituire fasce tampone lungo i corsi d'acqua). La data di entrata in vigore delle modifiche è il 1° gennaio 2009</p>	<p>La data di entrata in vigore delle norme addizionali è il 1° gennaio 2010. La norma sulle fasce tampone lungo i corsi d'acqua entra in vigore non oltre il 2012. Alcune norme come l'obbligo di rotazione e la densità minima degli animali sono diventate opzionali, ma non per i Paesi membri che ne hanno previsto l'applicazione prima del 2009</p>
<p>Servizi di consulenza aziendale Sono erogati aiuti per la copertura fino all'80% dei costi sostenuti dalle aziende agricole per i servizi di consulenza specialistica. L'accesso alla misura è volontario</p>	<p>L'erogazione dell'aiuto è effettuata prioritariamente agli agricoltori che incassano oltre 15.000 euro di pagamenti diretti all'anno. Entro il 31-12-2010 la Commissione presenta una relazione e propone, eventualmente, di rendere obbligatorio il servizio</p>	<p>Eliminato il riferimento alla possibilità di rendere obbligatorio il servizio</p>

Misure specifiche per problematiche settoriali (articolo 68)

Situazione attuale	Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
<p>Disposizioni generali La misura è contenuta nell'articolo 69 del regolamento Ce n. 1782/2003 ed è intitolata: «Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura»</p>	<p>Confermata la Misura che prende il nome di «Sostegno specifico», alla quale sono dedicati l'intero capitolo 5 della proposta di regolamento sui pagamenti diretti e gli articoli 68, 69 e 70. Gli Stati membri decidono l'attuazione entro l'1-8-2009</p>	<p>Gli Stati membri possono decidere l'eventuale attuazione entro il 1° agosto del 2009, del 2010 e del 2011</p>
<p>Reperimento delle risorse Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% del massimale specifico settoriale per concedere aiuti supplementari. I fondi restano entro il settore di provenienza</p>	<p>Il limite del 10% è confermato, ma il prelievo è effettuato sull'intero massimale nazionale dei pagamenti disaccoppiati. Scomparsa la disposizione che prevedeva il prelievo e il successivo utilizzo del gettito nell'ambito dello stesso settore</p>	<p>Gli Stati membri possono decidere di continuare a utilizzare i fondi disponibili nello stesso settore dal quale provengono. Gli Stati membri possono finanziare misure con benefici agroambientali addizionali (oltre i requisiti previsti nell'Asse 2 della politica di sviluppo rurale) oltre la soglia del 3,5% (vedi dopo). Gli Stati membri possono finanziare le misure dell'articolo 68 anche utilizzando le risorse della riserva nazionale</p>
<p>Misure attivabili Erogare pagamenti supplementari per tutelare l'ambiente, migliorare la qualità e per una migliore commercializzazione</p>	<p>Oltre alle misure attivabili fino a oggi, sono aggiunti nuovi interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagamenti per affrontare svantaggi specifici in settori e aree geografiche vulnerabili • pagamenti per agricoltori localizzati in aree minacciate di abbandono • contributi per il pagamento dei premi di assicurazione • contributi ai fondi di mutualizzazione 	<p>È stata aggiunta una ulteriore misura che riguarda il finanziamento di interventi per il benessere degli animali</p>
<p>Limiti e restrizioni Stabiliti dai singoli Stati membri</p>	<p>Per le misure di sostegno accoppiato la spesa non deve superare il 2,5% del massimale nazionale fissato per il regime del pagamento unico aziendale</p>	<p>Aumentata al 3,5% la soglia massima di spesa per le misure di sostegno accoppiato</p>

I ministri agricoli hanno preteso che tale processo fosse più diluito nel tempo, ma non per tutti i prodotti. Così, ad esempio, l'aiuto a superficie per il riso ci sarà fino al 2011 compreso; mentre il premio qualità del grano duro scomparirà e confluirà nel regime del pagamento unico dal 2010.

Misure di intervento sul mercato

Ove non fosse intervenuta la rapida e consistente discesa delle quotazioni delle materie prime agricole e dei prodotti alimentari di base che si è verificata negli ultimi mesi, avremmo assistito alla definitiva soppressione di molti regimi di intervento pubblico e degli aiuti allo stoccaggio privato.

La difficile congiuntura di mercato presente ovunque in Europa in questa fase ha favorito invece un atteggiamento più cauto e conservativo. Il regime di acquisto all'intervento per il frumento tenero panificabile rimane con le caratteristiche attuali (come voleva la Francia), con l'unica differenza di una soglia massima acquistabile ogni anno di 3 milioni di tonnellate, superata la quale si passa al sistema delle aste.

Rimane nominalmente il regime di intervento per il riso e per i cereali foraggeri, ma con un quantitativo che può essere acquistato pari a zero.

Non sarà introdotto il regime delle aste pubbliche al ribasso per la consegna all'intervento del burro e del latte in polvere scremato. Lo stoccaggio privato per il burro è mantenuto, mentre è confermata la soppressione per i formaggi a lunga stagionatura. Abolito anche l'intervento nel settore della carne suina.

Gondizionalità e consulenza aziendale

Le proposte della Commissione hanno subito poche modifiche. È stata confermata la strategia della semplificazione che ha già portato alcuni tangibili risultati negli ultimi anni.

L'entrata in vigore delle nuove norme di Buona pratica agricola e ambientale è stata posticipata rispetto alle iniziali proposte della Commissione.

Dopo il compromesso raggiunto sulla riforma della pac, è meno probabile che i servizi di consulenza aziendale siano resi obbligatori dopo il 2010.

La politica di sviluppo rurale

Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
<p>Nuove sfide Sono aggiunte 4 nuove sfide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cambiamento climatico • energie rinnovabili • gestione delle risorse idriche • biodiversità. <p>Per tali operazioni è erogato un aiuto di importo e di tasso maggiorato.</p> <p>Le nuove sfide esigono la necessità di rivedere di conseguenza gli Orientamenti strategici comunitari, i Piani strategici nazionali e i Psr. Gli interventi e le operazioni finalizzate al perseguimento delle nuove sfide devono essere obbligatoriamente inclusi nei Psr</p>	<p>Sono incluse 2 ulteriori sfide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure di accompagnamento per il settore del latte • innovazioni legate alle nuove sfide
<p>Risorse finanziarie Si opera un ulteriore trasferimento di risorse dal primo al Secondo pilastro della pac, attraverso l'aumento del tasso di modulazione di base e l'introduzione della modulazione progressiva.</p> <p>Le risorse supplementari sono utilizzate per affrontare le nuove sfide</p>	<p>Il trasferimento di risorse è inferiore rispetto alle proposte della Commissione per effetto dell'attenuazione delle riduzioni per la modulazione. Il cofinanziamento sui maggiori fondi della modulazione è fissato al 75% e sale al 90% per le aree obiettivo convergenza</p>
<p>Altre proposte Modifica delle norme sulla condizionalità per gli interventi di sviluppo rurale in modo da allinearle a quelle vigenti per i pagamenti diretti</p>	<p>Confermata la proposta della Commissione sulla condizionalità. Il premio di primo insediamento per i giovani agricoltori è aumentato da 55.000 a 70.000 euro. A certe condizioni è introdotta la possibilità di recedere dagli impegni agroambientali, senza l'obbligo di rimborso. Questa possibilità si applica nel caso di conversione verso impegni previsti nel Primo pilastro della pac (ad esempio accesso agli aiuti dell'articolo 68).</p> <p>È stata abolita la restrizione che impediva di concedere aiuti agli investimenti realizzati dai produttori di latte che portavano la capacità produttiva sopra la quota aziendale. Introdotta una misura transitoria di aiuto per i produttori impegnati in programmi di ristrutturazione che si applica essenzialmente al settore del tabacco</p>

Sostegno specifico dell'articolo 68

Il Consiglio ha imposto la linea della maggiore flessibilità per gli Stati membri: più misure attivabili (benessere degli animali), aumento del massimale di spesa per

le misure di sostegno accoppiato (3,5%), più libertà nella scelta di prima attuazione (il mese di agosto 2009 non è l'unica scadenza disponibile), possibilità di utilizzare le risorse della riserva nazionale.

Rimane il limite del 10% delle risorse prelevabili dal massimale nazionale per



I punti dell'accordo di Bruxelles

Le quote di produzione e le altre misure per il latte

Situazione attuale	Proposte della Commissione per la health check	Compromesso finale health check
Durata del regime delle quote Fino alla campagna di commercializzazione 2014-2015	Conferma della fuoriuscita definitiva dal regime delle quote latte	Il Consiglio dei ministri ha confermato che non ci saranno ulteriori proroghe per il funzionamento del regime del prelievo supplementare che, pertanto, scade il 31-3-2015
Tipo di avvicinamento alla scadenza delle quote Nessuna strategia particolare in vista dell'abolizione	Atterraggio morbido con incrementi della quota dei 27 Paesi membri del 5% in 5 campagne con il primo aumento che scatta dal 2009-2010	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento delle quote nazionali dell'1% all'anno dal 2009 al 2013, per un totale del 5% • Deroga per l'Italia che ottiene l'aumento del 5% in un'unica soluzione dal 1° aprile 2009, alla condizione che le quote aggiuntive siano riservate ai produttori che sono stati responsabili delle eccedenze
Importo del prelievo supplementare Dalla campagna di commercializzazione 2007-2008 il prelievo è fissato a 27,83 euro/100 kg	Nessuna proposta di modifica	Per le campagne 2009-2010 e 2010-2011 il prelievo supplementare a carico delle consegne che eccedono di oltre il 6% la quota nazionale 2008-2009 sarà pari al 150% dell'importo di base
Tenore di grasso del latte Ai fini del conteggio di fine campagna per accertare il rispetto della quota individuale e nazionale, è necessario tenere conto del tenore effettivo di materia grassa del latte	Nessuna proposta di modifica	Introdotte due modifiche specifiche: <ul style="list-style-type: none"> • ai produttori il cui tenore di grasso nel latte risulta superiore a quello di riferimento, si applica un coefficiente di correzione ridotto di 0,09, anziché 0,18 • eliminata la disposizione che prevede di prendere in considerazione il valore più elevato tra il volume delle consegne effettive e quelle corrette
Revoca della quota a seguito di ridotta produzione Prevista la revoca della quota nel caso la produzione commercializzata sia inferiore al 70% della quota aziendale disponibile	Nessuna proposta di modifica	La revoca scatta con la soglia dell'85%
Fondo latte Non previsto	Nessuna proposta di modifica	Entro il 31-3-2014 i Paesi membri possono erogare aiuti di Stato e finanziare misure specifiche settoriali previste nell'articolo 68 del regolamento sui pagamenti diretti, addizionali rispetto ai fondi comunitari, ma senza oltrepassare la soglia del 3,5% dei massimali nazionali per i pagamenti diretti disaccoppiati
Misure di accompagnamento per il latte nei Psr Non previste	Nessuna proposta di modifica	I fondi aggiuntivi derivanti dalla modulazione potranno essere spesi dai Paesi membri nell'ambito del Secondo pilastro della pac anche per finanziare misure di accompagnamento nel settore del latte
Restrizioni per gli aiuti del Psr In caso di aiuti agli investimenti erogati attraverso il Psr, è prevista la restrizione che la capacità produttiva non deve superare la quota aziendale disponibile	Nessuna proposta di modifica	Il divieto di aumentare la capacità produttiva oltre il livello della quota aziendale in caso di investimenti finanziati con i fondi della politica di sviluppo rurale è stata soppressa

i pagamenti disaccoppiati, da utilizzare per attivare le misure specifiche. Non c'è più l'obbligo di spendere i fondi nel settore da cui essi provengono, ma ciò potrà avvenire solo a discrezione dello Stato membro.

Politica di sviluppo rurale

Tra le modifiche di un certo rilievo inserite durante la fase finale del negoziato vi è la possibilità di finanziare misure di accompagnamento per il settore del latte. Una sorta di risarcimento concesso alla Germania per non aver accolto la proposta di questo Paese di istituire uno specifico fondo, con il quale affrontare la crisi del settore e

preparare la fuoriuscita dal regime delle quote di produzione.

È stato deciso pure l'aumento del premio di primo insediamento per i giovani agricoltori, portato a 70.000 euro, ed è stata introdotta una misura transitoria con la quale si cerca di andare incontro ai problemi di ristrutturazione dei produttori di tabacco, i quali dal 2010 perderanno la componente di aiuti accoppiata alla produzione.

Le misure per il latte

Come era nelle previsioni, il settore del latte è stato quello più dibattuto e delicato dell'intero dossier dell'health check. Numerose sono state le modifiche volu-

te dai ministri agricoli (si veda lo schema). Sono stati confermati la fuoriuscita dal regime delle quote di produzione dopo la campagna di commercializzazione 2014-2015 e «l'atterraggio morbido» con l'aumento del 5% dei limiti produttivi nazionali.

In deroga, l'Italia ha ottenuto di poter incrementare la propria quota in un'unica soluzione, con decorrenza dal 1° aprile 2009. Pertanto, la nuova soglia di riferimento nazionale diventerà di 11,3 milioni di tonnellate. Questo trattamento è subordinato all'impegno del nostro Paese di riservare le quote supplementari a favore dei produttori che sono stati responsabili delle eccedenze negli anni scorsi. ●

Ermanno Comegna